

## INDICE

Art. 1	Presupposto della TARI
Art. 2	Soggetti passivi della TARI
Art. 3	Locali e aree scoperte soggette alla TARI
Art. 4	Locali ed aree escluse dalla TARI
Art.5	Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
Art. 6	Esclusione per produzione di rifiuti speciali e /o pericolosi
Art. 7	Commisurazione della superficie tassabile
Art. 8	Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti
Art. 9	Piano Finanziario
Art. 10	Determinazione della tariffa TARI
Art. 11	Periodi di applicazione della TARI
Art.12	Tariffa TARI per le Utenze Domestiche
Art.13	Utenze Domestiche – Determinazione del numero degli occupanti
Art.14	Tariffa TARI per le Utenze non Domestiche
Art.15	Classificazione delle Utenze non Domestiche
Art.16	Istituzioni Scolastiche Statali
Art. 17	TARI Giornaliera
Art. 18	Tributo Provinciale
Art. 19	Riduzioni per le Utenze Domestiche
Art. 20	Agevolazioni fiscali a carattere sociale per le utenze domestiche
Art. 21	Riduzioni per le Utenze non Domestiche
<b>Art. 21BIS</b>	<b>Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle Utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico</b>
rt. 22	Esenzioni Utenze non Domestiche
Art. 23	Finanziamento delle agevolazioni fiscali
Art. 24	Onere a carico del Comune
Art. 25	Zone non servite
Art. 26	Mancato svolgimento del servizio
Art. 27	Cumulo di riduzioni e decorrenza
Art. 28	Obbligo di dichiarazione
Art. 29	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 30	Poteri del Comune o del soggetto affidatario della gestione della TARI e nomina Funzionario Responsabile del tributo
Art. 31	Accertamento
Art. 32	Sanzioni
Art. 33	Interessi
Art. 34	Riscossione
Art. 35	Rimborsi
Art. 36	Importi minimi
Art. 37	Disposizioni transitorie
Art. 38	Norme di rinvio
Art. 39	Entrata in vigore
Art.40	Disposizioni per l'anno 2020
Allegato 1	Categorie per la classificazione delle utenze
Allegato 2	Tariffa per le utenze domestiche
Allegato 3	Tariffa per le utenze non domestiche

## TESTO VECCHIO

### ART. 1 PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e/o aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice del possesso o della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile e/o nell'area scoperta operativa.

### ART. 3 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani.

### ART. 6 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al

## TESTO NUOVO

### ART. 1 PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e/o aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. ~~e assimilati.~~

### 2. INVARIATO

### ART. 3 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TARI

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. ~~e assimilati.~~
2. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti ~~assimilati~~ agli urbani.

### ART. 6 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e **nettamente** prevalente, rifiuti

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella :

Categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento
Cat. 9 e cat. 10 (ospedali-case di cura e riposo)	50%
Altre attività	30%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o

speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione , dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione , sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.**

2. Qualora sia documentata, nella stessa superficie, una contestuale produzione di rifiuti ~~assimilati agli~~ urbani con rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dalla tassa **o comunque, risulti difficile la determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree per la particolarità dell'attività esercitata**, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui si svolge l'attività, le percentuali di abbattimento per le attività indicate nella seguente tabella :

Categoria di attività DPR 158/99	% di abbattimento
Cat. 9 e cat. 10 (ospedali-case di cura e riposo)	50%
Altre attività	30%

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, gli interessati devono presentare la dichiarazione, entro il termine previsto

di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice C.E.R.

- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codice C.E.R, allegando la documentazione attestante lo smaltimento degli stessi tramite soggetto autorizzato.

Se tale documentazione non venisse prodotta la tassa rifiuti dovuta verrà recuperata maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Qualora dal controllo della documentazione presentata risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi, verrà recuperata la sola tassa rifiuti con gli interessi secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. In attuazione dell'art. 1 comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie del DPR 158/99 con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Categoria DPR 158/99

dall'art. 29 del presente Regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione l'interessato deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali (distinti per codice E.E.R) in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori specializzati.

**b) ABROGATO**

**4. ABROGATO**

20

21

5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati.

6. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Tali superfici saranno verificate da personale incaricato dal soggetto gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa che effettuerà un sopralluogo previa autorizzazione.

4. **Sono produttivi di rifiuti speciali, oltre alle aree di lavorazione industriale, anche le superfici destinate ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo di lavorazione.**

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti **speciali**.

5 Al fine dell'applicazione del comma 4 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. **Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo in quanto i medesimi accolgono solo materie prime o merci utilizzate e/o derivanti dal processo produttivo.**Tali superfici potranno essere verificate da personale incaricato dal soggetto

7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

**Art. 7**  
**COMMISURAZIONE DELLA**  
**SUPERFICIE TASSABILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013. La superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto

gestore del servizio di accertamento e riscossione della tassa **a mezzo un sopralluogo** previa autorizzazione.

7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali ~~non assimilati~~, in assenza di convenzione con il Comune o con **il soggetto** gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Leg.vo 3 aprile n. 152 come previsto dall'art. 1 comma 649, III capoverso, della L. 147/13.

**Art. 7**  
**COMMISURAZIONE DELLA**  
**SUPERFICIE TASSABILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~.

**2. INVARIATO**

criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte operative la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate e/o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA1 e TARES).
5. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è determinata, per i locali considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti oggetto di autonoma imposizione tributaria.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 in caso contrario al metro quadrato inferiore.

**ART. 8  
COPERTURA DEI COSTI DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto

**3. INVARIATO**

**4 INVARIATO**

**5. INVARIATO**

**6. INVARIATO**

**ART. 8  
COPERTURA DEI COSTI DEL  
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. ~~ed assimilati.~~

**2. INVARIATO**

**3. INVARIATO**

previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 10  
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA  
TARI**

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono determinate, sulla base del Piano Finanziario, con

**4. INVARIATO**

**5. INVARIATO**

**6. INVARIATO**

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~ed assimilati~~ sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

**ART. 10  
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA  
TARI**

1. INVARIATO
2. INVARIATO



specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

3. Le tariffe della TARI sono determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.
4. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come previste nell'allegato 1 del DPR 158/99 e riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento .
5. Le tariffe della TARI si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. La tariffa è commisurata tenuto conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche come previsto dal comma 658 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/99.

#### **ART. 13**

3. Le tariffe della TARI sono determinata in modo da ottenere un gettito globale per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani ~~di quelli ad essi assimilati~~ e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette all'uso pubblico.

4. **INVARIATO**

5. **INVARIATO**

6. **INVARIATO**

**UTENZE DOMESTICHE  
DETERMINAZIONE DEL NUMERO  
DEGLI OCCUPANTI**

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione della tassa, in :
  - a. Utenza principale : utenza in cui il soggetto passivo con il suo nucleo ha la residenza anagrafica;
  - b. Utenza secondaria: non di proprietà e detenuta da soggetti non residenti anagraficamente nel Comune;
  - c. Utenza a disposizione: di proprietà del soggetto passivo della tassa.  
Per tali utenze come numero dei componenti è considerato:  
- per i residenti nel Comune di Verona quello dell'utenza principale;  
- per i residenti in altro Comune quello riportato nella scheda anagrafica del Comune di residenza del soggetto o in mancanza quello di 3 unità .
1. Per tutte le utenze domestiche principali il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della TARI, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a prescindere dall'esistenza dei vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di Verona, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
2. Per tutte le utenze principali, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per

**ART. 13  
UTENZE DOMESTICHE  
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI  
OCCUPANTI**

**1. INVARIATO**

**2. INVARIATO**

**3. INVARIATO**

le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa o di studio prestata fuori dal territorio comunale, nel caso di servizio di volontariato o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata al fine della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso in cui il soggetto in questione sia l'unico componente del nucleo la parte variabile sarà considerata pari a zero, sempre previa presentazione di adeguata documentazione.

5. Per le utenze "secondarie" si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza quello di 3 unità.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o in istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di documentazione, in 1 unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari

#### **4. INVARIATO**

#### **5. INVARIATO**

#### **6. INVARIATO**

#### **7. INVARIATO**

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo

la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29 del presente Regolamento.

#### **ART. 17 TARI GIORNALIERA**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
3. La tariffa della TARI è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica per ciascun metro quadrato di occupazione e maggiorata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa

occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. **Per tale fattispecie è dovuta sia la dichiarazione originaria che le dichiarazioni di variazione del numero dei componenti del nucleo all'interno dell'unità immobiliare entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento.**

#### **9. ABROGATO**

#### **ART. 17 TARI GIORNALIERA**

1. **INVARIATO**
2. **INVARIATO**
3. **INVARIATO**
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'allegato 1 del presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria che presenta maggior analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa

<p>a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, del nuovo canone patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.</p> <p>7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della TARI tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p> <p>8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.</p>	<p>potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani <del>e assimilati</del>.</p> <p><b>5. INVARIATO</b></p> <p>6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio del soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della TARI tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p> <p>7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.</p> <p>8. <b>La TARI giornaliera dovuta per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita con il versamento del canone di concessione mercatale previsto dall'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE</b></p> <p>1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE</b></p> <p><b>1. INVARIATO</b></p>

cui all'art. 19 del D.Leg.vo 504/92.

2. Il tributo provinciale, commisurato sulla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa rifiuti.

**ART. 20  
AGEVOLAZIONI FISCALI A  
CARATTERE SOCIALE  
PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono previste condizioni tariffarie agevolate, determinate annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI, nei confronti delle utenze domestiche del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate. Tali agevolazioni saranno determinate sulla base dei principi e i criteri di legge e applicate secondo le modalità attuative stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

**2. INVARIATO**

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Leg.vo 82/2005, il riversamento del tributo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020

**ART. 20  
AGEVOLAZIONI FISCALI A  
CARATTERE SOCIALE  
PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono previste condizioni tariffarie agevolate, determinate annualmente nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI, nei confronti delle utenze domestiche, **residenti anagraficamente nel Comune**, del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ~~e assimilati~~ in condizioni economico-sociali disagiate. Tali agevolazioni saranno determinate sulla base dei principi e i criteri di legge e applicate secondo le modalità attuative stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i

**ART. 21**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13 il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero fino ad un tetto massimo dell'80%.

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S, ap)} \times 100$$

intendendo per Q<sub>dich</sub> la quantità di rifiuti assimilati avviata al recupero, K (S,ap) il coefficiente K<sub>d</sub> di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie

bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

**ART. 21**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- ~~1. Nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo~~ **Ai sensi dell'art. 1 comma 649, della Legge 147/13, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, il coefficiente presunto di produzione rifiuti (KD), determinato dal D.P.R 158/99, viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti **assimilati urbani** che il produttore dimostri di aver avviato al **riciclo** fino ad un tetto massimo dell'80%. **Il limite dell'80% è posto in considerazione che tale utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento di rifiuti urbani prodotti al fine di concorrere ai costi variabili del servizio.****

**Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico . Ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.**

2. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S, ap)} \times 100$$

intendendo per Q<sub>dich</sub> la quantità di rifiuti **urbani** avviata **al riciclo** , K (S,ap) il coefficiente K<sub>d</sub> di produttività

operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente
- copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/1999.

4. Alle attività di agriturismo e a quelle di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.

Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza.

specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa assoggettabile al tributo.

3. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza, ~~che deve essere presentata~~, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:

- una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al **riciclo** nell'anno precedente;
- copia dei Formulari e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di **riciclo** dei rifiuti stessi. ~~così come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/1999.~~

4. Alle attività di ~~agriturismo e a quelle~~ di ristorazione che praticano il compostaggio dei rifiuti è applicata la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa TARI.

Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall'art. 29 del presente Regolamento, apposita istanza corredata dalla dichiarazione che attesti l'impegno a praticare il compostaggio dei rifiuti in modo continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune e/o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza



<p>5. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma precedente, il Comune e/o il soggetto gestore del servizio rifiuti, a mezzo di personale incaricato, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio dei rifiuti. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare della riduzione verrà recuperata la quota variabile della TARI indebitamente ridotta, maggiorata dalla sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p> <p>6. Alle attività che aderiscono al progetto Re.b.u.s. (Recupero eccedenze beni utilizzati solidalmente) promosso dal Comune di Verona, viene applicata la riduzione percentuale del coefficiente "Kd" secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sostituendo alla documentazione di cui al comma 3 le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto.</p> <p>7. E' prevista una riduzione del 30% della tassa nei confronti di utenze non domestiche che occupano o detengano locali e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale od altro uso non continuativo ma ricorrente. La predetta riduzione si applica qualora le condizioni di cui al primo periodo risultino da documentazione certa, o licenza, o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità</p> <p>8. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI giornaliera di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nei confronti dei soggetti titolari di autorizzazione alla somministrazione temporanea di</p>	<p>che presenta l'istanza.</p> <p><b>5. INVARIATO</b></p> <p><b>6. INVARIATO</b></p> <p><b>7. INVARIATO</b></p> <p><b>8. INVARIATO</b></p>
--	--

alimenti e bevande che durante le manifestazioni ed eventi utilizzino esclusivamente stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

9. E' prevista una riduzione dell'80% della quota variabile della TARI nei confronti delle utenze non domestiche con attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino, esclusivamente e in via continuativa, stoviglie completamente biodegradabili e attuino concretamente ed effettivamente la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

**9. INVARIATO**

10. Nei negozi con vendita di prodotti al dettaglio, la superficie dell'area dedicata alla vendita dei soli prodotti alla spina (come pasta, riso detersivi e simili) è ridotta dell'80% con riferimento alla quota variabile della tassa in quanto contribuiscono alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio.

**10. INVARIATO**

11. Ai sensi dell'art. 1 comma 86 della Legge 549/95 è prevista una riduzione nella misura dell'80% della quota variabile della TARI, per i locali e le aree scoperte di attività artigianali ed esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e il cui fatturato venga danneggiato dalla presenza degli stessi.

**11. INVARIATO**

12. L'area scoperta operativa delle utenze non domestiche viene computata nella misura del 50%.

**12. INVARIATO**

13. Le superfici delle Associazioni ed Istituti aventi finalità assistenziali, sociali e sociosanitari, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del

**13. INVARIATO**

volontariato e di quelle religiose, superiori a 1.000 mq. vengono computate per la parte eccedente nella misura del 25%.

14. La superficie delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private legalmente riconosciute viene computata nella misura del 25% (con esclusione delle istituzioni scolastiche statali in quanto già disciplinate dall'art. 16 del presente Regolamento).

15. La tariffa è ridotta del 50% per le "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Verona, a norma dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche del Comune di Verona.

16. La superficie, occupata da celle frigorifere o a temperatura controllata, superiore a mq. 500, viene computata per la parte eccedente nella misura del 50%.

**14. INVARIATO**

**15. INVARIATO**

**16. INVARIATO**

#### **ART. 21BIS**

**Scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico**

**1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Leg.vo 152/2006 (Testo Ambientale) ,le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**

**2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Leg.vo 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani**

**prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni. Rimane salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta da parte dell'utenza non domestica da comunicare al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti. La comunicazione di rientro deve essere presentata entro il 30 giugno e nella stessa devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 29 del presente Regolamento.**

**3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani tassativamente entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.**

**4. Solo per l'anno 2021 la scelta di cui al comma 1 del presente Regolamento deve essere comunicata tassativamente entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 01/01/2022 come disciplinato dall'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito in Legge 69/2021.**

**5. Alla dichiarazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio pubblico deve essere allegata la seguente documentazione:**

**a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire al servizio privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti**

nell'anno precedente;

b) copia del contratto con l'operatore privato del periodo minimo di cinque anni;

c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad essi conferiti.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante o il titolare dell'attività che ha esercitato la scelta, di cui al comma 1 del presente articolo, deve comunicare, a consuntivo, al soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo TARI e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere integrata con l'attestazione dell'operatore privato che ha effettuato il recupero .

7. Qualora l'utenza non domestica non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 3, per l'anno 2021, e entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo, si intende che abbia optato per rimanere nel servizio pubblico.

8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque pagare la quota fissa annuale della TARI e il tributo provinciale per la tutela ed igiene dell'ambiente (TEFA).